



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

PRESIDENTE TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 17F/2016

T.F 9/2016

## IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Cristiano Novazio

Componente est.

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

In merito all'atto di deferimento adottato in data 21 novembre 2016 ai sensi dell'art. 53 comma 5 Regolamento di Giustizia dal Sostituto Procuratore Avv. Francesco Siccardi nei confronti del Sig. Davide Di Girolamo

### FATTO

Con atto di deferimento del 21 novembre 2016 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Francesco Siccardi, deferiva il tesserato Sig. Davide Di Girolamo per aver lo stesso, in data 17 luglio 2016, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del Comitato di Gara e, in particolare, di un suo membro, Sig. Luca Francesco Gaimari, in occasione della gara giovanile Lacoste disputata dalla figlia dell'incolpato presso il Garden Golf Il Torrazzo in Cremona.

In particolare, dal rapporto informativo risulta che il Sig. Gaimari interveniva per richiamare la posizione scorretta tenuta in campo dal Sig. Di Girolamo che era uscito dal perimetro individuato dal Comitato come limite di sicurezza. Il Sig. Di Girolamo si sarebbe rifiutato di rispettare le indicazioni fornite dal Comitato ed anzi avrebbe proferito frasi offensive - riportate integralmente nel rapporto informativo - nei confronti del Comitato Gara e del Sig. Gaimari.

Nel corso dell'istruttoria espletata dal Sostituto Procuratore veniva sentito telefonicamente l'incolpato che forniva la propria descrizione dei fatti.



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

PRESIDENTE TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'indagine, il Sostituto Procuratore chiedeva al Tribunale Federale di infliggere al Sig. Davide Di Girolamo la sanzione dell'ammonizione.

Stante il mancato esercizio da parte del Sig. Di Girolamo della facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, veniva dato seguito al procedimento disciplinare dinanzi al Tribunale Federale e il Presidente, con provvedimento del 30 novembre 2016, fissava udienza per il giorno 27 gennaio 2017 ore 14,30.

L'incolpato non faceva pervenire memorie scritte.

All'udienza del 27 gennaio 2017 nessuno compariva e il Tribunale Federale si riservava.

## DIRITTO

Il ricorso del Sostituto Procuratore non è meritevole di accoglimento.

Ad avviso del Tribunale l'evento in questione non si è consumato nell'ambito di attività sportiva federale come intesa dalla normativa federale.

L'art. 2.2 del Regolamento di Giustizia prevede infatti che *"... per scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico..."*.

Al riguardo, l'orientamento del Tribunale è quello di fornire un'interpretazione restrittiva del concetto di "svolgimento dell'attività sportiva", inteso come partecipazione del soggetto al complesso delle gare, competizioni, campionati e manifestazioni a carattere agonistico risultante dal calendario nazionale federale (cfr. art. 2.3. Reg. Giustizia). Tale interpretazione è altresì avvalorata dal riferimento specifico al profilo agonistico previsto dal Regolamento di Giustizia.

Nel caso di specie, l'incolpato non rivestiva il ruolo di partecipante alla gara in questione ed anzi la sua totale estraneità alla gara medesima risulta chiaramente dagli atti, da cui emerge che il Sig. Di Girolamo stesse accompagnando la figlia come mero spettatore e non si fosse appunto attenuto alle indicazioni del Comitato di Gara concernenti la condotta e la posizione del pubblico.



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

PRESIDENTE TRIBUNALE FEDERALE

A nulla rileva che il Sig. Di Girolamo sia anche un tesserato alla Federazione, in quanto tale qualità appare del tutto irrilevante e casuale nella vicenda in esame; risultano quindi insussistenti i presupposti previsti dalla normativa federale per radicare la giurisdizione del Tribunale Federale.

Tale assorbente analisi preliminare preclude ogni esame di merito.

Tuttavia, considerato che, ai sensi dello Statuto Federale, la Federazione deve promuovere, organizzare, controllare e disciplinare lo sport del golf in Italia, l'intestato Tribunale ritiene di trasmettere gli atti del presente procedimento al Circolo di appartenenza del Sig. Davide Di Girolamo affinché valuti la condotta posta in essere dal proprio socio ed eventualmente provveda ad irrogare una sanzione disciplinare.

## PQM

Il Tribunale Federale dichiara la propria incompetenza per i motivi esposti in narrativa; manda gli atti del presente procedimento al Circolo di appartenenza del Sig. Davide Di Girolamo per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Roma, 27 gennaio 2017

Avv. Antonella Terranova  
Presidente

Avv. Francesco Paoletti  
Componente

Avv. Cristiano Novazio est.  
Componente